



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 27 di data 8 marzo 2018**

### OGGETTO:

Affido incarico di collaborazione scientifica, ai sensi dell'art. 39-sexies del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, al dott. Davide Ermacora [REDACTED] per l'edizione e la curatela degli scritti di antropologia ladina e alpina del professor Cesare Poppi - fasi 1 e 2: progettazione e preparazione dei materiali previsti nei volumi primo e secondo

Bilancio gestionale 2018-2020-esercizio finanziario 2018

(Compenso lordo - Impegno di spesa di Euro 7.000,00 – Capitolo 51300/1)

(Oneri conto ente su compenso lordo - Impegno di spesa di Euro 1.650,00 - Capitolo 51300/1)

(IRAP istituzionale - Impegno di spesa per di Euro 595,00 - Capitolo 51160/1)

## IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 e 30 di data 29 dicembre 2017 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 8 febbraio 2018;
- considerato in particolare il punto 2 “Attività editoriale e divulgazione culturale” del Piano triennale di attività 2018-2020, nel quale si programma la raccolta dei saggi di antropologia alpina e ladina di Cesare Poppi, per dar vita a una pubblicazione organica che includa anche i saggi sparsi in varie riviste italiane ed estere, obiettivo proposto con urgenza dalla Commissione Culturale dell’Istituto in particolar modo per fornire un accessibile e organico testo-guida per i partecipanti (attuali e futuri) ai corsi di alta formazione “Antropolad”;
- considerata la mole e la peculiarità del materiale da trattare, che comprende anche numerosi contributi in lingua inglese, e che richiede quindi l’affidamento della traduzione, edizione e curatela ad una persona particolarmente esperta;
- rilevato che, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta che presuppone specifiche competenze nelle discipline demo-etno-antropologiche, nonché un’approfondita conoscenza della relativa bibliografia relativa in particolare all’area alpina e la perfetta padronanza della lingua inglese, e tenuto conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale interno, si rende necessario l’affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis “Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 “Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- accertato che l’art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- valutato a tale scopo il C.V. del dott. Davide Ermacora phd in Antropologia Culturale presso le Università di Torino e Lione;
- interpellato il dott. Ermacora per il lavoro di collaborazione scientifica avente ad oggetto l’edizione e la curatela degli scritti di antropologia ladina e alpina del prof. Cesare Poppi;
- vista la proposta presentata dal dott. Davide Ermacora assunta al protocollo n. 336/2018 in data 1 marzo 2018, nella quale viene dettagliatamente descritto il progetto e il piano dell’opera, che prevede 4 fasi di lavoro da suddividere negli anni 2018 e 2019, le prime due volte alla progettazione ed alla preparazione dei materiali previsti nei volumi primo e secondo e la terza e la quarta fase destinate alla progettazione ed alla preparazione dei materiali previsti nel terzo volume, a fronte di un compenso onnicomprensivo di € 14.000,00 da corrispondere in 4 quote di € 3.500,00 cad. corrispondenti alle 4 fasi di lavoro;

- preso atto che le attività ricomprese nell'incarico di collaborazione scientifica di cui al presente provvedimento hanno a oggetto la progettazione e preparazione dei materiali previsti nei tre volumi previsti, e in particolare:
  - ✓ pianificazione sia generale che particolare dell'opera;
  - ✓ reperimento e digitalizzazione degli articoli mancanti;
  - ✓ richiesta, per conto dell'ICL, del nulla osta dai detentori del copyright;
  - ✓ traduzione degli articoli e della tesi di dottorato scritti in inglese (tariffa di riferimento: 0,05 centesimi a parola);
  - ✓ controllo delle fonti e delle citazioni bibliografiche;
  - ✓ correzione di refusi e incongruità;
  - ✓ omogeneizzazione del sistema di citazione e adozione di linee guida/norme redazionali di stesura in conformità con i criteri editoriali dell'ICL;
  - ✓ inserimento di illustrazioni, figure, tabelle e didascalie alla fine di ciascun volume;
  - ✓ inserimento della bibliografia alla fine di ciascun volume.
  
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di collaborazione hanno caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifiche competenze antropologiche, nonché conoscenza approfondita della lingua inglese;
  
- viste le recenti linee interpretative in materia di collaborazioni coordinate e continuative a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del d.lgs. n. 75/2017 allegato alla circolare prot. n. 82027 di data 8 febbraio 2018, inviate dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. D3219/2018/82027/1.1.2-2018-4 in data 8 febbraio 2018 (ns. prot. 200 di data 9 febbraio 2018);
  
- visto il novellato art. 7, co 5-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 che vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
  
- visto tuttavia l'art. 7, co. 6 del citato decreto che prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di opportuni presupposti di legittimità previsti dal medesimo comma;
  
- verificato inoltre che la nuova formulazione dell'art. 409 c.p.c., n. 3) stabilisce la regola secondo cui *“la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”*;
  
- dato atto che la proposta di incarico al dott. Davide Ermacora presenta i requisiti previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia di incarichi individuali ed è quindi possibile prevedere la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa;
  
- ritenuto di procedere pertanto all'affidamento dell'incarico al dott. Ermacora per le prime due fasi, corrispondenti alla progettazione e alla preparazione dei materiali previsti nel volume primo e secondo dell'opera in oggetto, rinviando a successivo provvedimento l'eventuale affidamento dell'incarico per la fase 3 e 4, relativa al volume terzo;
  
- verificato che, ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;

- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATORE :	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2018	totale giorni virtuali
ERMACORA DAVIDE	2018			€ 7.000,00	86,42	86,42
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto da parte del collaboratore in piena autonomia organizzativa presso la propria residenza, nei tempi e con le modalità proposte dal collaboratore ed accettate da questo istituto;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 "Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018" che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 quanto segue:

....

*b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza*

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

*Disposizioni comuni per i punti b) e c)*

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50%

da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;

- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto a "raccolgere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono [...] al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina", e specificamente a "promuovere e pubblicare studi e ricerche nei settori [di cui al sopra]", con l'obiettivo precipuo di "contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola", al cui corpo docente è primariamente destinata la pubblicazione oggetto del presente provvedimento, realizzando pienamente quelle che sono le finalità di cui al citato art. 1 dello Statuto;
- ritenuto che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrata dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.lgs 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51300/1 e 51160/1 del bilancio finanziario gestionale 2018-2010, esercizio finanziario 2018;

**determina**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies del Capo I bis della L.P. 23/90 e ss.mm. al dott. Ermacora Davide [REDACTED] un incarico di collaborazione scientifica avente a oggetto le prime due fasi (progettazione e preparazione dei materiali previsti nel primo e nel secondo volume) del progetto di edizione e curatela degli scritti di antropologia ladina ed alpina del professor Cesare Poppi, più dettagliatamente descritte nelle premesse;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1) avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1) in € 7.000,00;
4. di dare atto che, come da accordi con il collaboratore, l'incarico di cui al punto 1) verrà completato entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2018;
5. di corrispondere al dott. Davide Ermacora, il compenso di cui al punto 3, non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in due rate dell'importo lordo di Euro 3.500,00 l'una, la prima entro il 31 agosto 2018 a conclusione della fase 1 del progetto e la seconda del restante importo lordo di Euro 3.500,00 a conclusione della fase 2, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
6. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1), si configura fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi ma in maniera del tutto autonoma da parte del collaboratore;
7. di impegnare la somma di Euro 7.000,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 3, al capitolo 51300/1 del bilancio gestionale 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di impegnare altresì l'importo presunto di Euro 1.650,00 derivante dal presente provvedimento, relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, al capitolo 51300/1 del bilancio gestionale 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di impegnare inoltre l'importo di Euro 595,00 relativo all' IRAP al capitolo 51160/1 del bilancio gestionale 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Allegato: schema di contratto

Firmato digitalmente da: Fabio C  
hicchetti  
Motivo: competenza  
Data: 08/03/2018 10:07:06

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51300/1	2018	imp. N. 99	7.000,00
51300/1	2018	imp. N. 100	1.650,00
51160/1	2018	imp. N. 101	595,00

Vigo di Fassa, 8 marzo 2018

Firmato digitalmente da: DEFRANCESCO MA  
RIANNA  
Motivo: regolarità contabile  
Data: 08/03/2018 10:07:50

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
dott. Fabio Chiocchetti

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [redacted] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott. Ermacora Davide [redacted]

- che con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ marzo 2018 l'ICL ha affidato al dott. Ermacora Davide un incarico di collaborazione scientifica;
- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali, non organizzate in forma d'impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del D.Leg. 6 settembre 2011 n. 159;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1

#### (Oggetto del Contratto)

L'ICL affida al dott. Ermacora Davide [redacted]

[redacted] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto le prime due fasi (progettazione e preparazione dei materiali previsti nel primo e nel secondo volume) del progetto di edizione e curatela degli scritti di antropologia ladina ed alpina del professor Cesare Poppi.

### Articolo 2

#### (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990 ed avrà inizio il 12 marzo 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Si fa presente che l'eventuale e saltuaria presenza del collaboratore nella sede dell'Istituto Culturale Ladino, nonché l'eventuale ausilio prestato a dipendenti dell'Istituto o da essi ricevuto, non costituisce in alcun caso stabile inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente.

#### **Articolo 4**

##### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al consulente di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il consulente si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal consulente e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

#### **Articolo 5**

##### **(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)**

Il collaboratore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli. Con la sottoscrizione del presente contratto, il consulente, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Istituto Culturale Ladino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti del medesimo collaboratore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

#### **Articolo 6**

##### **(Codice di comportamento)**

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il collaboratore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il collaboratore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'Istituto, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 7**

##### **(Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 7.000,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 8**

##### **(Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 7. (non soggetta ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni), su richiesta in due rate dell'importo lordo di Euro 3.500,00 l'una, la prima entro il 31 agosto 2018 a conclusione della fase 1 del progetto e la seconda del restante importo lordo di Euro 3.500,00 a conclusione della fase 2, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e

previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

#### **Articolo 9**

##### **(Tracciabilità dei pagamenti)**

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011.

#### **Articolo 10**

##### **(Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

#### **Articolo 11**

##### **(Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

#### **Articolo 12**

##### **(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

#### **Articolo 13**

##### **(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

#### **Articolo 14**

##### **(Diritti d'autore)**

Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

#### **Articolo 15**

##### **(Clausola di rinvio)**

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990 e ss.mm..

**Articolo 16**  
**(Controversie)**

In merito alle controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le stesse saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e l'incaricato. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione, dette controversie saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Istituto, uno dall'incaricato ed il terzo da designarsi, previa richiesta da parte dell'Amministrazione committente, dal Presidente del locale Tribunale nell'ambito dei magistrati in forza presso il Tribunale stesso, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE  
dott. Ermacora Davide

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 27 del 8 marzo 2018

Vigo di Fassa, 8 marzo 2018

Firmato digitalmente da: Fabio Chio  
cchetti  
Motivo: competenza  
Data: 08/03/2018 10:07:24



